

ministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4-novies. – (*Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori*). – 1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di difesa del territorio".

2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di bonifica,".

Art. 4-decies. – (*Contrasto agli incendi boschivi*). – 1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4-undecies. – (*Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica – VAS*). – 1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati".

Art. 4-duodecies. – (*Oli minerali impiegati nei lavori agricoli*). – 1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 4-terdecies. – (*Interventi nel settore della produzione agricola*). – 1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito deri-